



POLO SCOLASTICO 2 "TORELLI"

Liceo Scientifico Statale - Viale Kennedy, 30 - 61032 FANO (PU)
sede staccata - Via Gramsci 89 - 61045 PERGOLA (PU)
Segreteria Fano 0721/800809 - Segreteria Pergola 0721/735528
www.liceotorelli.gov.it -- Cod. fisc. 81003870417
e-mail: psps01000g@istruzione.it - psps01000g@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

ex art 11 d.lgs. 297 /1994 come sostituito dal comma 129 art.1 legge 107 del 13 luglio 2015

Premessa

Il comitato per la valutazione dei docenti è istituito in ogni scuola ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015.

Il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto sono gli organi tenuti a deliberare la scelta delle persone che saranno chiamate a far parte del Comitato di valutazione.

L'Ufficio Scolastico regionale integra la composizione del Comitato con la designazione di un membro esterno.

La funzione valutativa del Dirigente Scolastico prevista dalla L. 107/2015 integra le funzioni dirigenziali (vedi D.Lgvo 165/2001 art. 25) di valorizzazione delle risorse umane e di assicurazione della qualità dei processi formativi garantendo l'efficacia formativa, l'attuazione del diritto all'apprendimento degli studenti e rispondendo dei risultati del servizio.

Finalità

Il presente regolamento persegue l'obiettivo di trasformare l'elezione del comitato e il processo di valutazione del merito in un'effettiva opportunità di crescita del sistema attraverso il coinvolgimento dell'intera comunità verso un miglioramento dell'organizzazione.

Il processo valutativo, infatti, è un'occasione preziosa per mettere a fuoco punti di forza e di debolezza del servizio di istruzione e formazione e per programmare con maggiore precisione e cura gli interventi utili al miglioramento.

Le finalità che si vogliono attribuire al processo sono essenzialmente il miglioramento complessivo del servizio e lo sviluppo professionale della comunità educante.

La valutazione del merito deve garantire il più possibile un clima collaborativo e partecipativo.

Anche a questo fine, tenuto conto dell'entità delle risorse assegnate alla scuola, è opportuno temperare l'esigenza di rendere minimamente incentivante l'importo del bonus con quella di ridurre in modo eccessivo la platea dei possibili beneficiari dell'incentivazione economica.

Composizione, modalità di scelta dei componenti

Il Comitato di valutazione è istituito presso il Liceo Scientifico G.Torelli di Fano(PU) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i membri.

Durerà in carica tre anni scolastici: 2018/19, 2019/20, 2020/21.

Sarà presieduto dal **Dirigente Scolastico**.

I componenti dell'organo saranno: tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto.

A questi ultimi si aggiungono un rappresentante dei genitori, un rappresentante della componente studentesca, un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale.

Nella prima riunione è prevista la nomina da parte del presidente di un segretario del comitato con il compito di redigere processo verbale delle riunioni che sarà firmato dal presidente e dal segretario stesso.

La scelta dei **due** membri **docenti** in seno al **collegio dei docenti** avviene con la modalità di votazione a scrutinio segreto con l'espressione di 1 preferenza.

Sono ammesse autocandidature o proposte di candidature.

Poiché la durata dell'incarico è triennale, è opportuno che i docenti scelti siano docenti a tempo indeterminato e fra coloro che, ragionevolmente e nei limiti di previsione, svolgono il loro servizio per almeno tre anni nell'istituto.

La scelta del membro **docente** del **Consiglio d'istituto** "può avvenire non necessariamente nell'ambito del Consiglio, in quanto la "rappresentanza" può essere intesa in senso lato, come possibile individuazione di rappresentanti anche all'esterno del Consiglio.

La scelta è definita con la modalità di votazione a scrutinio segreto con l'espressione di 1 preferenza. Poiché la durata dell'incarico è triennale, è opportuno che il docente scelto sia un docente a tempo indeterminato e fra coloro che, ragionevolmente e nei limiti di previsione, svolgono il loro servizio per almeno tre anni nell'istituto.

Il consiglio di istituto sceglie **un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti** prioritariamente fra quelli eletti nel consiglio e in alternativa fra i rappresentanti dei genitori e degli studenti eletti in seno ai consigli di classe o nell'organo di garanzia. Per evitare la decadenza dalla carica in quanto non appartenente alla componente scolastica, tenuto conto della durata triennale dell'incarico, è opportuna la scelta di genitori i cui figli permangono studenti della scuola per almeno un triennio;

Le modalità di scelta dei genitori, nel rispetto di quanto affermato nei punti precedenti, sono essenzialmente le seguenti:

1. Autocandidatura o proposta di candidatura
2. Votazione a scrutinio segreto con l'espressione di 1 preferenza

Costituzione e insediamento, Convocazione, validità delle convocazioni e delle deliberazioni del Comitato

A composizione completata, il Dirigente Scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato mediante decreto di nomina tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali;

Il Dirigente Scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione per l'insediamento.

Il comitato è convocato dal presidente:

- in periodi programmati per individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) punto 3 comma 129 della L.107/15

-alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417

- ogni qualvolta se ne presenti la necessità in relazione alla valutazione del servizio di cui all'art.448 del D.lvo 297/94 e all'esercizio delle competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 D.lvo 297/94.

La convocazione del comitato deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo e mediante pubblicazione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, la pubblicazione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione del comitato.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta del comitato.

Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica. In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori.

Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che l'astensione non può essere considerata una manifestazione di "volontà valida".

Tutti i membri del comitato sono:

- a) equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.L.vo 196/2003;
- b) vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.L.vo 196/2003 e da eventuali disposizioni specifiche contenute nel regolamento d'istituto.

Compiti del comitato

1. individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) punto 3 comma 129 L.107/15;

2. esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal CD e dal docente scelto dal CdI e si integra con la partecipazione del docente con le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;

3. il comitato valuta il servizio di cui all'art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (Riabilitazione). Per queste due casi il comitato opera con la presenza del genitore e dello studente, salvo che la valutazione del docente

riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto;

4. il comitato decide sull'adozione o conferma del regolamento o dei criteri relativi alla valorizzazione dei docenti e su eventuali richieste di modifica e/o integrazione, di norma entro il *30 novembre* di ciascun anno scolastico; le predette modifiche e integrazioni entrano in vigore direttamente nell'anno scolastico di riferimento.

Linee di indirizzo per la formulazione dei criteri

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base delle aree esplicitate dalla legge 107/2015 (Comma 129). Nell'adozione dei criteri valutativi il Comitato è pienamente autonomo e opera senza formali vincoli. Il Comitato, nella sua interezza, è tenuto a prendere in considerazione eventuali proposte presentate dagli organi collegiali d'istituto o da altro soggetto (collegio dei docenti, consiglio di istituto, assemblea dei genitori, assemblea dei docenti, RSU,...).

Ogni componente del comitato può adottare forme di condivisione dei criteri, da proporre in sede di comitato, all'interno degli organi collegiali e/o altri soggetti di istituto (collegio dei docenti, consiglio di istituto, assemblea dei genitori, assemblea sindacali dei docenti, RSU, ...).

Le aree di valutazione sono quelle indicate dalla legge nelle lettere a), b), c) dell'art.11. In linea generale è opportuno che il Comitato operi su tutte e tre le aree di esercizio della professionalità, ma nel caso assegnandovi valore e pesi diversi. La valutazione del docente deve essere globale e scaturire dall'insieme delle tre aree.

Il Comitato non ha alcun vincolo di ripartizione di quote per indirizzo o per diverse tipologie di docenti. Non è prevista dunque l'adozione di criterio di proporzionalità fra gli indirizzi e l'elaborazione di criteri specifici per diverse tipologie di docenti, ad es. per i docenti di Sostegno, IRC o scienze motorie.

I criteri elaborati dal comitato devono essere coerenti con le competenze indicate nell'art. 27 del CCNL e con quanto previsto dal 3° comma dell'art. 448 del D.Lgs 297/94.

La scelta dei criteri deve essere coerente con il PTOF 2019/21 e quindi con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo emersi nel RAV e nel PdM.

Per ogni area di valutazione devono essere formulati gli indicatori e per ogni indicatore i criteri, gli strumenti di verifica ed eventualmente il peso di ogni area.

Il ruolo del dirigente, l'assegnazione del bonus

Il comitato non assegna il bonus che rimane prerogativa sostanziale e discrezionale del Dirigente Scolastico (comma 127 della Legge 107).

Il Dirigente individua il docente o docenti di ruolo cui assegnare il bonus, ma lo deve fare in conformità ai criteri fissati dal comitato. I criteri, pertanto, sono vincolanti.

Il Dirigente Scolastico è altresì vincolato all'esercizio dell'ufficio pubblico, che è doverosamente preordinato alla realizzazione di un servizio di qualità che deve avere le caratteristiche di economicità, efficacia ed efficienza e di cui risponde giuridicamente.

Il giudizio sul merito del docente dovrà essere necessariamente di tipo comparativo.

Il Dirigente ha l'obbligo della motivazione del provvedimento di assegnazione del bonus in ottemperanza all'obbligo della trasparenza, di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione

amministrativa.

La motivazione deve essere sufficiente e logica. Tali caratteristiche sono da considerarsi requisiti di legittimità del provvedimento.

Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del comitato deve avvenire mediante pubblicazione all'albo di istituto, della copia integrale - sottoscritta dal presidente e dal segretario - del testo delle deliberazioni adottate dal comitato stesso.

La pubblicazione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del comitato. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni;

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria dell'istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

Le decisioni preliminari, unitamente ai criteri di assegnazione e ogni altro criterio adottato, pertanto, saranno opportunamente pubblicati all'albo (criterio di trasparenza e condivisione).

La necessità della pubblicazione dei criteri è legittimata dalla trasparenza dell'operato della P.A., dal fatto che tutti i docenti sono destinatari della valorizzazione e che ciascuno ha il diritto di conoscere quali siano gli obiettivi da raggiungere.

Accesso agli atti

L'accesso agli atti prodotti dal Comitato si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Rimane riconosciuto, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza, il diritto di accesso agli atti relativamente all'atto conclusivo del procedimento di assegnazione del "bonus".

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Approvato dal Comitato di Valutazione nella seduta del 5/02/2019.